

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 Marzo 2017, in Roma, presso la sede di Unindustria Roma, si sono incontrati

La Soc. Centro Sviluppo Materiali S.p.A., unitamente a Unindustria Roma

E

La Fim CISL, Fiom CGIL, Uilm UIL, FISMIC Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

premessi che:

- a) In data 30 marzo 2015 le parti hanno sottoscritto un complesso di accordi unico ed inscindibile fra loro, che prevedevano il ricorso al Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, per la durata di 24 mesi, a far data dal 1 aprile 2015, nonché interventi di contenimento dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale preesistente al fine di recuperare la competitività e la redditività necessarie per la permanenza e il rilancio di Csm sul mercato;
- b) nel corso dei predetti 24 mesi le parti si sono più volte incontrate per monitorare le misure poste in essere dagli accordi e l'andamento della situazione aziendale;
- c) nonostante tali interventi, il Centro Sviluppo Materiali (di seguito CSM) evidenzia ancora una delicata situazione economico-finanziaria e un posizionamento di mercato poco competitivo. Il contesto macroeconomico ed industriale nel quale CSM opera è caratterizzato dal permanere di una fase di stallo come conseguenza della crisi economica nei diversi settori di riferimento. Il parallelo crollo del prezzo dei prodotti petroliferi ha comportato pesanti riduzioni di budget da parte dei clienti attivi in particolare nel settore Oil&Gas, sia sui progetti di R&S già appaltati al CSM, sia su quelli la cui partenza era prevista nella seconda metà del 2016;
- d) a tal fine la Società, ha individuato azioni finalizzate a fronteggiare tale situazione e a migliorare la propria strategia di mercato al fine di rendere Csm più competitivo all'intero del proprio settore di riferimento e recuperare efficienza e produttività, indispensabili per un rilancio positivo sul mercato. In particolare, sono state avviate due nuove linee di business, quali Solutions for Testing e Solutions for Industry4.0, finalizzate all'acquisizione di mercati ulteriori rispetto a quelli di riferimento per la società, in quanto offrono servizi in settori come il chimico-farmaceutico, il ferroviario, il tessile, l'agrifood, confezionamento e packaging; si registra il progressivo potenziamento del business internazionale, con risultati in Malesia, Iran, Cina, Russia e Giappone e il rafforzamento delle attività di programmazione congiunta con le altre società del Gruppo RINA;
- e) nel corso dell'odierno incontro la Società ha evidenziato le cause della crisi in cui versa l'Azienda ed ha ampiamente illustrato il predetto piano di rilancio. E' stato inoltre

LR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Em.

[Signature]

rappresentato alle OO.SS. ed alle Rsu il permanere di un'eccedenza strutturale di personale pari a complessivi n. 35 lavoratori;

- f) alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali e le RSU, pur riconoscendo la criticità del mercato di riferimento e la difficile situazione economica e produttiva aziendale, hanno sollecitato l'Azienda a proseguire nell'adozione di soluzioni in grado di evitare conseguenze traumatiche per i dipendenti e propedeutiche al mantenimento dei necessari livelli professionali e occupazionali, prorogando anche gli interventi contenuti negli accordi del 30 marzo 2015;
- g) pertanto, le parti hanno nuovamente individuato nell'istituto del Contratto di Solidarietà in essere lo strumento più idoneo per la gestione della sopracitata eccedenza di personale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In relazione a quanto sopra, le Parti concordano, la proroga dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
3. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 12 mesi, (eventualmente rinnovabili), con decorrenza dal giorno 1 aprile 2017.
4. Il Contratto di Solidarietà interesserà un numero complessivo massimo di n. 192 lavoratori tra impiegati e quadri in forza rispettivamente nelle sedi di Castelromano – Roma (n. 154 dipendenti), Terni (n. 24 dipendenti), Dalmine-Bergamo (n. 8 dipendenti), Pomigliano-Napoli (n. 6 dipendenti)

I nominativi dei lavoratori interessati, suddivisi per sede di appartenenza, sono riportati nell'elenco allegato costituente parte integrante del presente Contratto di Solidarietà.

5. La riduzione percentuale complessiva media, su base mensile, dell'orario di lavoro sarà al massimo del 28% per i lavoratori appartenenti alla sede di Castelromano – Roma, del 22% per quelli della sede di Terni, del 22% per quelli della sede di Dalmine-Bergamo, del 22% per quelli della sede di Pomigliano- Napoli, con una percentuale massima individuale di riduzione fino al 70% nell'arco dell'intero periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, concentrata in particolare sulle aree operative e/o sulle competenze con più alto livello di insaturazione.

Le riduzioni dell'orario di lavoro saranno articolate su base orizzontale/verticale, preferibilmente con giornate intere/mezze giornate di sospensione. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza

L'Azienda comunicherà al personale interessato, di norma con cadenza mensile, l'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro in base al presente Cds.

Per particolari esigenze tecniche, organizzative e produttive, non si escludono differenti articolazioni dell'orario di lavoro realizzate anche mediante riduzione su base giornaliera e/o

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

settimanale. Tali diverse articolazioni della riduzione dell'orario saranno effettuate previa comunicazione, di norma con preavviso di 48 ore, al personale interessato e alla Rsu e dovranno rispettare, su base mensile, la percentuale di riduzione dichiarata.

6. L'individuazione da parte dell'Azienda del personale da richiamare in servizio avverrà in funzione dell'appartenenza ai reparti interessati ovvero al possesso delle competenze richieste in rapporto alle esigenze sopraggiunte e con un preavviso non inferiore alle 24 ore anteriori all'inizio del turno di lavoro. Il lavoratore è tenuto ad ottemperare alla suddetta chiamata, nella modalità sopra descritta, nel rispetto dei propri obblighi prescritti dalle norme contrattuali e di legge, a tutti gli effetti ivi previsti.
7. L'Azienda applica il Ccnl dell'Industria Metalmeccanica con un orario settimanale di 40 ore, articolato su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, L. n. 236/93, è fatta salva la facoltà dell'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta e in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro (fattori di mercato di ordine organizzativo o altro) di modificare in aumento - nei limiti del normale orario contrattuale - l'orario ridotto come previsto nel presente accordo, previa comunicazione anticipata, al personale interessato, alla Rsu e agli Enti istituzionali competenti.
9. Durante il presente Contratto di solidarietà non saranno richieste, ai lavoratori interessati dal Cds, prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, se non a carattere eccezionale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.
10. L'Azienda si impegna ad anticipare mensilmente ai lavoratori interessati il trattamento di solidarietà spettante per legge.
11. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.
Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.

Licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e 4. Legge 223/1991

Durante la validità del CDS, le Parti concordano che potrà essere attivata una procedura di Licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 24 e 4, legge 223/1991, a carattere incentivato, con il criterio della non opposizione, così come previsto dall'art.7 del D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009, così come modificato dall'art. 1, del D.M. n. 85145 del 10 Ottobre 2014.

Formazione

Le Parti confermano il ruolo peculiare rivestito dalla formazione professionale, che nel corso di questi anni ha consentito di rafforzare/riadeguare le professionalità esistenti in azienda alle mutate esigenze di mercato.

L'Azienda pertanto proseguirà, previa valutazione con le Rsu, anche per la durata del presente Cds a coinvolgere il personale in specifici percorsi formativi finanziati da FSE, Fondi regionali e interprofessionali, finalizzati all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale funzionale alla crescita del portafoglio di competenze di CSM, per una riallocazione interna/esterna delle risorse.

Verifiche


Le Parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della situazione aziendale, con specifico riferimento agli aspetti economico-finanziari, all'andamento dei costi, al mercato, ai volumi produttivi, nonché agli strumenti previsti nel presente accordo con incontri periodici di monitoraggio e verifica, in sede aziendale, a cadenza di norma bimestrale o su richiesta di una delle Parti, per tutta la durata di validità del CDS.

Le parti concordano, altresì, la proroga, per tutta la durata del Contratto di Solidarietà, dell'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2015, relativo al premio di produzione, che unitamente alla presente intesa formano un complesso unico ed inscindibile fra loro.


Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito con esito positivo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché da ogni altra disposizione prevista da contratti e/o accordi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unindustria Roma 

p. Soc. Centro Sviluppo Materiali S.p.A. 

p. Fim CISL 

p. Fiom CGIL 

p. Uilm UIL 

p. Fismic 

le Rsu 